



**Dott. Gianluca Tartaro**  
Consigliere dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Tivoli  
Dottore Commercialista-Pubblicista

# La scure sulle perdite

*Società in perdita:  
senza appeal per il Fisco*

**M**anovra bis o Manovra ter? Chiamiamola Manovra "estiva", così non sbagliamo!

Dalla calura ferragostana arrivano fiumi di chiarimenti, circolari, modifiche e.....punizioni!

Punizioni per le imprese in perdita sistemica. Non piacciono granché al Fisco "estivo".

Strana affermazione, consentitemi, in un periodo in cui si tenta di risollevare le sorti dell'economia italiana (se non addirittura europea) e, nel quale, sarebbe opportuno, se non necessario, aiutare le imprese in crisi.

Ma andiamo per ordine.

Quando le imprese chiudono i propri Bilanci con un risultato negativo per più di un esercizio consecutivo la mannaia del fisco può abbattersi sull'impresa stessa accusandola di aver occultato materia imponibile e, quindi, aver sottratto gettito erariale. Il rinnovato sistema tributario nazionale considera "non operative" tutte le società che chiudono tre esercizi successivi in perdita "fiscale" o con utili inferiori a quelli che emergono dal calcolo ex articolo 30 L.724/94 (Società di Comodo).

Gli esercizi in perdita fiscale, ad onor del vero, sono sempre stati ad elevata rischiosità tributaria. Poco importante è, ed era, se alla perdita fiscale corrispondeva anche una perdita di Bilancio. Poco importante è sempre stata l'analisi profonda, da parte del Fisco, delle condotte e delle strategie del management che potevano aver generato tale perdita: si pensi a nuovi investimenti, ai costi sostenuti per l'accesso a nuovi mercati, a nuove acquisizioni di macchinari e beni strumentali, al settore in crisi generalizzata.

Sin dalla notte dei tempi la presenza di perdite d'impresa ha sempre sottinteso comportamenti elusivi da parte degli imprenditori.

V'è da dire, però, che poco tempo fa il legislatore fiscale ha concesso alle imprese la riportabilità, negli esercizi successivi, e senza limitazioni temporali, delle perdite fiscali. Purtroppo, però, tale vantaggio è stato "velato" dal nuovo sistema introdotto durante le vacanze estive.

La novella, introdotta dal comma 9 dell'art.23 del D.L. n. 98/2011, è semplicissima e facilmente chiaribile con un esempio: viene consentito alle imprese italiane di poter riportare, senza limiti di tempo, le perdite fiscali realizzate. Ma (c'è sempre un "ma"): tale riportabilità viene limitata all'80% non delle perdite ma dell'utile conseguito e normalmente compensabile con le stesse.

Veniamo, quindi, ai numeri: una Società con perdite pregresse pari a 200 e con primo esercizio in utile di 100 pagherà comunque imposte su un reddito pari ad 80. Prima di tale innovativo "ma", la stessa impresa avrebbe potuto abbattere completamente l'utile realizzato con le perdite pregresse senza dover versare imposte.

*(Sia di aiuto, per completezza, lo schema in basso).*

Mi viene un dubbio, negativamente confortato da svariate indagini statistiche: su circa 780.000 Bilanci depositati, circa 310.000 di essi riportano

una perdita netta causata anche dal carico fiscale mentre circa 274.000 imprese riportano una perdita ante-imposte.

Le imprese soffrono, si arrampicano, assistono inermi all'allungamento dei loro tempi di incasso, si rivolgono al mercato del credito che non sempre le accoglie a braccia aperte ed alla fine devono sottostare anche alla tassazione delle proprie perdite.

Difficile capire come possa la tassazione delle perdite risollevare le sorti delle aziende italiane ma forse la ragion vera va cercata nell'assunto che il legislatore italiano è convinto della evasione costante dei propri contribuenti.

Esso (il legislatore) la pensa come Egea "il Cretese" il quale dice: "tutti i cretesi mentono". Ma tale affermazione è una trappola linguistica che sorge quando il linguaggio e la logica si intrecciano in modo non congruente e nulla hanno a che vedere con la realtà.



**Limitazioni deducibilità perdite fiscali**  
art.23 c.9 dl 98/2011

**Imprese in perdita sistemica**  
art.24 c.1 dl 78/2010

**Sono "di comodo" le imprese in perdita per 3 eserc.consecutivi**  
art.2 c.36decies+36undecies dl 138/2011

**1. Limite quantitativo dell'80% per la deduzione della perdita**

**2. Impossibilità di computare le perdite per poter sfruttare esenzioni, crediti d'imp. o ritenute**

**1. Sono tali le imprese che presentano dichiarazioni in perd.fiscale per più periodi di imp. consecutivi**

**2. Conseguenze: vigilanza sistematica da parte di G.di F. ed Agenzia Entrate**

**società con dichiarazioni in perdita fiscale per 3 eserc.consec. sono considerate "non operative" a decorrere dal 4° periodo d'imp.**

Prossimi eventi formativi:

**Le Esecuzioni Immobiliari (Seminario: 3 giornate)**

Tivoli Terme, via Tiburtina 330 - c/o Grand Hotel Duca D'Este

Venerdì, 11 Novembre 2011, 14:00 - 18:30

Mercoledì, 16 Novembre 2011, 14:00 - 18:30

Mercoledì, 23 Novembre 2011, 14:00 - 18:30

**I Regimi Speciali IVA**

Tivoli Terme, via Tiburtina 330 - c/o Grand Hotel Duca D'Este

Venerdì, 18 Novembre 2011, 09:00 - 13:30

**La ristrutturazione dei debiti**

Via G.Garibaldi 167, Villanova di Guidonia

c/o Park Hotel Imperatore Adriano

Martedì, 29 Novembre 2011, 15:00 - 19:00

**L'Associazione come motore di sviluppo dell'economia civile**

Via G.Garibaldi 167, Villanova di Guidonia

c/o Park Hotel Imperatore Adriano

Venerdì, 2 Dicembre 2011, 15:00 - 18:00

**LO CHIAMI  
"COMMERCIALISTA"  
MA LO È VERAMENTE ?**



Esclusivamente gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili possono garantire la professionalità riconosciuta anche dalla Legge (D.Lgs. 139/05)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI

Ministero delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive - Ufficio di Tivoli